



Decreto Rep. 1194/2014 Prot. n. 72317
Anno 2012 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 2

OGGETTO Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 - Modifiche

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 emanato con D.R. 1341/2012 dell'8 maggio 2012;

Viste le delibere del Senato Accademico rep. n. 48 del 7 aprile 2014 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 132 del 14 aprile 2014 con le quali sono state approvate alcune modifiche al predetto Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

DECRETA

- art. 1. di emanare il *Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato con delibere del Senato Accademico rep. n. 48 del 7 aprile 2014 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 132 del 14 aprile 2014;
- art. 2. di stabilire che il regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore dalla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il *Servizio Statuto e Regolamenti* e il *Servizio Concorsi e Carriere Docenti* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 9/5/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione di ricercatori, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, i relativi diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 2 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti due tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:

a) contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito;

il trattamento economico previsto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime d'impegno;

b) contratto di durata triennale non rinnovabile, riservato a candidati che hanno usufruito:

- dei contratti di cui alla lettera a) per almeno tre anni,
- ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230;

il contratto è stipulato esclusivamente con regime a tempo pieno;

il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento sulla base di parametri fissati dall'Ateneo.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto del tipo b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo

18, comma 1, lettera e) della sopracitata legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

5. L'espletamento del contratto, sia di tipo a) che b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
6. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 3 – COPERTURA FINANZIARIA

1. L'Università procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a). La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
3. In deroga alle procedure pubbliche di selezione previste dal presente regolamento, l'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005, previo nullaosta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), così come identificati con decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della Legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti.

ART. 4 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la copertura finanziaria del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. la fonte del finanziamento del contratto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
 - c. il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento;
 - e. i requisiti richiesti al ricercatore da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;

- f. l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- g. il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
- h. le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
- i. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;
- j. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
- k. la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- l. la sede prevalente di lavoro.

ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Alla selezione dei ricercatori si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando deve contenere:
 - a. la copertura finanziaria del contratto;
 - b. il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento;
 - d. i requisiti di ammissione, in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, lettera e) e 6 del presente regolamento;
 - e. l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - f. il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
 - g. le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
 - h. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
 - i. la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica;
 - j. l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - k. le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - l. le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - m. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - n. l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al

- Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e che decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari;
- o. l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - p. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del ricercatore;
 - q. la sede prevalente di lavoro;
 - r. la durata del contratto;
 - s. le incompatibilità di cui all'articolo 15 del presente regolamento, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'articolo 2 del medesimo;
 - t. l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale ricercatore;
 - u. l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
 - v. l'indicazione che i tempi e le modalità di restituzione delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dai candidati saranno resi pubblici nel sito di Ateneo dopo l'accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d) del presente Regolamento.
2. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle selezioni.
3. Fermi restando i requisiti di cui ai due commi precedenti, per le selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del presente Regolamento i soggetti devono essere altresì in possesso di uno dei requisiti ivi indicati.
4. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre professori, di cui uno dell'Università degli Studi di Padova e due di altri Atenei, anche stranieri.
2. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione. I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore.
Qualora uno dei professori provenga da un'Università straniera il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione.

I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.

3. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
6. Le spese per le procedure della selezione sono a carico dell'Amministrazione centrale.

ART. 8 – SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice nella prima seduta, verificata l'ammissibilità delle domande, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per:
 - a. la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato;
 - b. la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.La Commissione predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 50 punti per i titoli e 50 punti per le pubblicazioni.
2. Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
3. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inserimento nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
4. La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010.
5. A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contestualmente, alla prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
8. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, esprime il giudizio sulla prova orale e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70 punti.
9. I punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

ART. 9 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di tre mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

ART. 10 – CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.
2. Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare ovvero lasci decorrere il termine su indicato, senza assumere deliberazioni di chiamata, lo stesso non potrà richiedere per un anno, dalla scadenza del predetto termine, l'attivazione di una selezione per un posto dello stesso profilo o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale.
3. Per i soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, per i soggetti di cui al comma 3, la stessa è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nullaosta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

ART. 11 – CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato, chiamato dal Dipartimento, avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.
2. Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del ricercatore qualora il candidato idoneo abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo in materia di conflitto di interessi.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
 - a. la tipologia del contratto;
 - b. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
 - c. l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e del registro dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti entro trenta giorni, rispettivamente, dalla scadenza annuale del contratto e dalla conclusione dell'attività didattica assegnatagli, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
 - d. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - e. l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento;
 - f. il trattamento economico complessivo;
 - g. l'eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 4;
 - h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Qualora l'assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università; l'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca, a seguito di richiesta del responsabile della struttura universitaria e di autorizzazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata. Resta inteso che lo svolgimento di tale attività non comporta oneri a carico dell'Ateneo.
5. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento Missioni.
6. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

2. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l'articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento e deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente all'approvazione della Struttura competente in materia didattica.
3. La prestazione lavorativa del ricercatore si articola su un arco di giorni per settimana e di ore in un giorno che, per quanto attiene la ricerca, viene stabilito dal Direttore del Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, e che, in riferimento all'attività didattica, viene stabilito dalla Struttura competente in materia didattica.
4. Laddove richiesto, al fini di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.

ART. 13 – PROROGA DEL CONTRATTO

1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di tipo a) può, con il consenso dell'interessato, proporre la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, secondo le modalità, i criteri e parametri definiti con decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010.
2. La commissione prevista dal predetto decreto del Ministro con il compito di valutare l'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre professori di ruolo, anche esterni all'Ateneo.

ART. 14 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. In materia di congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.
2. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto di Ateneo.
3. L'elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli organi accademici è regolato dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il contratto non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuativo purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.
2. Il contratto non è compatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e scuole di specializzazione né con assegni o borse di ricerca.

ART. 16 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

ART. 17 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova di cui all'articolo 11 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università sarà motivato.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale e del registro.
5. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione centrale è responsabile della gestione del rapporto di lavoro di cui al presente Regolamento.
2. Il ricercatore potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
3. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricercatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.